



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1535

Oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche degli imputati e dei condannati per i delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

Indice

1. DDL S. 1535 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 1535.....	4

1. DDL S. 1535 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1535

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

Oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche degli imputati e dei condannati per i delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

Iter

22 luglio 2025: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1535

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gianluca Cantalamessa \(LSP-PSd'Az\)](#)

Cofirmatari

[Erika Stefani \(LSP-PSd'Az\)](#), [Manfredi Potenti \(LSP-PSd'Az\)](#), [Giorgio Maria Bergesio \(LSP-PSd'Az\)](#), [Mara Bizzotto \(LSP-PSd'Az\)](#), [Maria Cristina Cantu' \(LSP-PSd'Az\)](#), [Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)](#), [Elena Murelli \(LSP-PSd'Az\)](#), [Daisy Pirovano \(LSP-PSd'Az\)](#), [Stefania Pucciarelli \(LSP-PSd'Az\)](#), [Nicoletta Spelgatti \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 giugno 2025**; annunciato nella seduta n. 316 del 17 giugno 2025.

Classificazione TESEO

CONDANNE PENALI, REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE, MAFIA E CAMORRA, SITI E PORTALI WEB, CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 22 luglio 2025.

Annuncio nella seduta n. 331 del 22 luglio 2025.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente, lavori pubblici)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1535

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1535

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTALAMESSA**, **STEFANI**, **POTENTI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CANTÙ**, **DREOSTO**, **MURELLI**, **PIROVANO**, **PUCCIARELLI** e **SPELGATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2025

Oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche degli imputati e dei condannati per i delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354

Onorevoli Senatori. - L'utilizzo sempre più frequente della rete informatica tramite le piattaforme di reti sociali telematiche (*social network*, *blog*, *chat*) permette agli utenti di condividere, commentare e postare contenuti di ogni genere con una diffusione potenzialmente capillare e virtualmente senza limiti di tempo.

La facilità di accesso a tale strumento ha contribuito ad aumentare le possibilità di esercitare la propria libertà di espressione (in alcuni contesti anche in modo anonimo o tramite l'utilizzo di pseudonimi - *nickname*) costituzionalmente garantita, ma ha anche esponenzialmente aumentato il rischio della diffusione di commenti altamente offensivi riferiti a soggetti spesso indicati con nome e cognome e, quindi, immediatamente identificabili.

La percezione mediatica della criminalità oggi non è più limitata esclusivamente ai media tradizionali come giornali e televisione, ma si estende con particolare incisività ai *social media*, piattaforme capaci di amplificare ulteriormente la diffusione e l'impatto emotivo delle notizie criminose e di influenzare significativamente le percezioni sociali, spesso distorcendole rispetto alla realtà dei fatti. Piattaforme come *Instagram*, *Twitter (X)*, *TikTok* e *Facebook* garantiscono una diffusione immediata e capillare di informazioni, spesso non verificate, per cui l'enfasi mediatica data a certi fenomeni, specie violenti o sensazionali, influenza fortemente la percezione pubblica.

La rapidità e la natura virale dei *social media* tendono a favorire la spettacolarizzazione del crimine, trasformandolo spesso in uno spettacolo pubblico che esaspera elementi emotivi, sensazionali e voyeuristici. Questo scenario, amplificato dall'uso di video, immagini o testimonianze immediatamente disponibili, spinge il pubblico verso interpretazioni parziali e spesso stereotipate.

Casi di cronaca nera ci hanno sovente raccontato come la reputazione delle vittime di reato possa essere ulteriormente lesa attraverso i commenti dei *social network*, amplificando altresì il dolore delle famiglie che, oltre alla perdita del proprio caro, ne vedono infangata la memoria e si trovano costretti ad agire per ripristinare la verità dei fatti.

Il presente disegno di legge intende, quindi, introdurre la possibilità per il giudice di applicare la pena accessoria dell'oscuramento sulle piattaforme di reti sociali telematiche ai condannati in via definitiva per i reati previsti dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Anche se l'oscuramento può essere visto come una limitazione della libertà di espressione, lo si ritiene giustificato quando la diffusione dei contenuti diffamatori può causare un danno maggiore a un altro diritto fondamentale, come il diritto alla reputazione.

Non di rado nei profili personali dei *social media* di condannati in via definitiva sono comparsi messaggi volti a difendere o esaltare i loro atti criminali rendendoli in qualche modo ammirabili o giustificabili, configurando una reale apologia di reato. Non a caso nell'apologia di reato prevista dall'articolo 414 del codice penale la pena può essere aumentata se l'apologia avviene attraverso mezzi

informatici o telematici.

Se si considera che i profili personali dei *social media* dei condannati in via definitiva possono essere gestiti e utilizzati in modo diffamatorio anche da loro amici e parenti, si comprende l'urgente necessità dell'approvazione del presente disegno di legge a tutela delle vittime di reato e delle loro famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 19 del codice penale, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. l'oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche ».

2. Dopo l'articolo 35-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 35-*ter*. - (*Oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche*) -

L'oscuramento del profilo personale sulle piattaforme di reti sociali telematiche priva l'imputato o il condannato della possibilità di mantenerli in attività e ne impedisce l'utilizzo anche da parte di terze persone.

Esso consegue nei casi di applicazione di misure cautelari e nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha la stessa durata della pena principale ».

